

IVA

L'autodichiarazione autonoma sblocca il rimborso Iva delle comodo

La **società di comodo** può sbloccare l'erogazione del **rimborso Iva** anche solo presentando, nel corso della relativa istruttoria, una **dichiarazione sostitutiva autonoma** attestante la sussistenza delle “**oggettive situazioni**” atte a disapplicare la disciplina.

È uno dei chiarimenti contenuti nella **circolare dell'Agenzia delle entrate n. 33/E** di ieri.

Più in generale, il documento fornisce indicazioni sugli effetti, in materia di **rimborsi Iva**, delle novità introdotte dal **D.Lgs. 156/2015**, che ha revisionato la disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, e dal **D.Lgs. 158/2015**, che invece è intervenuto sul sistema sanzionatorio.

Le modifiche alla disciplina degli interpelli hanno impattato anche sulle società di comodo, le quali, come è noto, subiscono rilevanti **limitazioni** in relazione ai possibili utilizzi del credito Iva emergente.

In particolare, le società non operative o in perdita sistematica non possono richiedere il **rimborso** o utilizzare in **compensazione** orizzontale l'eccedenza risultante dalla dichiarazione annuale Iva, né tale eccedenza – se richiesta a rimborso - può essere oggetto di cessione.

Al fine di evitare tali “spiacevoli” conseguenze, le società, quando non ricadono in una delle cause di esclusione o di disapplicazione automatica, possono **disapplicare** la disciplina delle comodo facendo valere la sussistenza di “oggettive situazioni” che hanno reso impossibile lo svolgimento dell'attività d'impresa in modo profittevole

- mediante la presentazione di un **interpello**, che a seguito delle modifiche del decreto delegato, ha preso il nome di **probatorio**, ovvero
- mediante **autovalutazione**.

Al tal riguardo, già la **circolare n. 9/E/2015** ha chiarito che le società di comodo che intendono richiedere il rimborso Iva possono attestare la presenza delle “oggettive situazioni” presentando una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, mediante la compilazione dell'apposito campo del **quadro VX** della dichiarazione Iva.

Se invece la scelta ricade sull'interpello, l'istanza deve essere presentata **prima della richiesta di rimborso**.

Sul tema, la circolare di ieri fornisce le seguenti **ulteriori precisazioni**:

1. nel caso in cui siano presentate preventivamente le **istanze di interpello**, sia in qualità di società non operative sia in qualità di società in perdita sistematica, il rimborso viene erogato o denegato a seguito **dell'esito**, anche tacito, degli interpelli;
2. in caso di presentazione del **solo interpello per disapplicare la disciplina delle società non operative**, l'ufficio, in attesa della risposta all'interpello, verifica che la società non sia in perdita sistematica sulla base del periodo di osservazione. Solo qualora l'interpello abbia esito positivo e la società non risulti essere in perdita sistematica il rimborso può essere erogato;
3. in caso di presentazione del **solo interpello per disapplicare la disciplina delle società in perdita sistematica**, l'Agenzia, in attesa della risposta, chiede alla società di produrre il *test* di operatività. Il rimborso è erogato a seguito di esito favorevole sia al *test* di operatività e sia all'interpello. Tuttavia, se il contribuente non produce il *test* di operatività, ma comunque la risposta all'interpello è favorevole, il rimborso è erogato sulla base degli elementi di operatività desumibili dalla dichiarazione dei redditi.

Il chiarimento più interessante è però fornito in relazione al caso in cui la società **non presenti**, né la dichiarazione sostitutiva di cui al quadro VX della dichiarazione, né le istanze di interpello.

Infatti, al riguardo, viene precisato che il rimborso può essere comunque erogato qualora la società presenti **un'autonoma dichiarazione sostitutiva** su richiesta dell'Ufficio, resa nell'ambito dell'attività istruttoria, attestante la sussistenza delle "oggettive situazioni" autovalutate. Diversamente, l'operatività e l'assenza di perdita sistematica sono riscontrate nella dichiarazione dei redditi.

Da ultimo, pare utile soffermarsi sui profili **sanzionatori** della fattispecie. Sul punto, la circolare precisa che, laddove l'Ufficio accerti l'assenza delle "oggettive situazioni", precedentemente certificate con la sola dichiarazione sostitutiva o la sola attestazione nella dichiarazione, trova applicazione:

- la sanzione amministrativa dal 90 al 180% della differenza del credito **rimborsato**, oppure,
- nel caso in cui l'eccedenza Iva sia stata **compensata orizzontalmente**, la sanzione amministrativa pari al 30% del credito **utilizzato**.

Laddove l'indebito utilizzo venga, invece, constatato nell'ambito della **compensazione verticale** (Iva da Iva) e la società ricada nell'ipotesi della cancellazione del credito, la sanzione è applicabile nella misura del 90% della detrazione compiuta.